

Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

del 14 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 60 capoverso 4, 63 capoversi 2, 4 e 5, 64 capoversi 1, 2 e 4, 170 capoverso 3 e 177 della legge federale del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura; visto l'articolo 21 della legge del 9 ottobre 1992² sulle derrate alimentari (LDerr); visto l'allegato 7 dell'Accordo del 21 giugno 1993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,

ordina:

Sezione 1: Impianti viticoli

Art. 1 Superficie viticola

1 Per superficie viticola s'intende la superficie piantata e coltivata uniformemente a vigneto.

2 La superficie è considerata coltivata uniformemente se lo spazio per ogni ceppo è di 3 m² al massimo; in casi particolari, quali per esempio la forte declività o le speciali forme di coltura, il Cantone può prevedere uno spazio maggiore.

Art. 2 Nuovi impianti

1 Per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite da più di dieci anni.

2 I nuovi impianti per la produzione di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata l'idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre considerare:

- a. l'altitudine;
- b. la declività e l'esposizione del declivio;
- c. il clima locale;
- d. la natura del suolo;
- e. le condizioni idrologiche del suolo;
- f. l'importanza della superficie per quanto attiene alla protezione della natura.

RS 916.140

¹ RS 910.1; RU 2007 6095

² RS 817.0

³ RS 0.916.026.81

³ Per nuovi impianti non destinati alla produzione vinicola, i Cantoni possono sostituire l'obbligo dell'autorizzazione con l'obbligo della notifica.

⁴ Non abbisognano di autorizzazione i nuovi impianti unici di una superficie inferiore a 400 m² i cui prodotti servono esclusivamente al fabbisogno privato del viticoltore, semprèché quest'ultimo non possieda né coltivi nessun'altra vigna. Il Cantone può nondimeno fissare una superficie inferiore a 400 m² e prevedere l'obbligo di notifica.

⁵ Il Cantone disciplina la procedura di autorizzazione e di notifica. Per la procedura di autorizzazione prevede che siano sentiti i servizi cantonali per la protezione della natura e del paesaggio.

Art. 3 Ricostituzione di superfici viticole

¹ È data ricostituzione se:

- a. sulla superficie viticola la vite è estirpata e ripiantata dopo un'interruzione della coltivazione di meno di dieci anni;
- b. la varietà del vitigno è modificata mediante un sovrainnesto; o
- c. singoli ceppi sono sostituiti e, per questo fatto, le iscrizioni nel catasto viticolo non sono più veritieri.

² La notifica della ricostituzione di una superficie viticola deve contenere le informazioni necessarie per l'iscrizione nel catasto viticolo.

³ Ricostituzioni di superfici viticole inferiori a 400 m², i cui prodotti servono esclusivamente al fabbisogno privato del viticoltore, non sottostanno all'obbligo di notifica. Il Cantone può nondimeno prevedere in simili casi tale obbligo.

⁴ Il Cantone disciplina la procedura di notifica.

Art. 4 Catasto viticolo

¹ Il catasto viticolo descrive le particelle con impianti di vigneti e quelle oggetto di una ricostituzione. Esso indica per ognuna di queste superfici:

- a. il nome del viticoltore o del proprietario;
- b. il Comune di ubicazione;
- c. il numero della particella;
- d. la superficie viticola in m²;
- e. la superficie dei vitigni, compresa la superficie occupata da ciascuna varietà;
- f. le denominazioni autorizzate per designare il vino prodotto con uva della superficie viticola;
- g. se del caso, l'esclusione della superficie viticola dalla produzione di vino.

² I Cantoni possono rilevare dati supplementari.

³ Essi possono rinunciare a registrare le superfici con impianti di vigneti secondo l'articolo 2 capoverso 4.

⁴ Il catasto viticolo deve essere aggiornato annualmente.

Art. 5 Superfici destinate alla produzione di vino

¹ Possono essere coltivate per la produzione di vino le superfici viticole:

- a. sulle quali è stato autorizzato un nuovo impianto conformemente all'articolo 2 capoverso 2;
- b. sulle quali è stata praticata regolarmente prima del 1999 la produzione vinicola professionale;
- c. per le quali l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) ha autorizzato prima del 1999 un impianto e sulle quali l'impianto di vigneti è stato effettivamente eseguito nel termine di dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione.

² Se la gestione di una superficie viticola viene interrotta per più di dieci anni, l'autorizzazione non è più valida.

³ La vendita di vino, come pure di uve o di mosto d'uva destinato alla vinificazione è vietata se questi prodotti provengono da superfici viticole non autorizzate per la produzione di vino.

Art. 6 Vigneti impiantati illecitamente

¹ Il Cantone dispone l'estirpazione delle viti impiantate in violazione delle presenti disposizioni.

² Il viticoltore o il proprietario della particella interessata deve estirpare le viti entro dodici mesi dalla notifica della decisione cantonale. Scaduto questo termine, il Cantone fa estirpare le viti a spese del contravventore.

Art. 7 Ammissione nell'elenco dei vitigni

¹ Per ammettere una varietà nell'elenco dei vitigni sono determinanti in particolare le seguenti proprietà:

- a. la resa per unità di superficie;
- b. il tenore naturale di zucchero;
- c. il tenore globale di acidi;
- d. la resistenza alle malattie.

² Per le varietà destinate alla produzione vinicola, sono inoltre esaminate le proprietà organolettiche dei vini da essi prodotti.

³ L'Ufficio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Sezione 2: Riconversione di superfici viticole per il periodo 2004–2011

Art. 8 Contributi di riconversione

¹ Nei limiti del credito approvato, possono essere accordati contributi a favore della riconversione di superfici viticole situate in Cantoni che:

- a. fissano, per i vitigni di cui al capoverso 2, un limite di almeno 0,1 kg/m² inferiore a quello menzionato nell'articolo 21 capoverso 6;
- b. vietano, per i vitigni di cui al capoverso 2, nuovi impianti destinati alla produzione di vino, e
- c. escludono dai contributi di riconversione i vitigni che sono inadatti alle condizioni pedologiche o climatiche della zona di produzione o il cui vino potrebbe non raggiungere il livello qualitativo richiesto.

² Per riconversione si intende l'estirpazione, dopo la vendemmia, dei vitigni Chasselas e Müller-Thurgau e la loro sostituzione con altri vitigni nel corso dell'anno seguente; anche il sovrainnesto è considerato riconversione.

³ Le superfici viticole interessate devono essere destinate alla produzione di vino.

⁴ Per le superfici viticole inferiori a 500 m² non viene versato alcun contributo.

Art. 9 Aventi diritto ai contributi

Hanno diritto ai contributi i viticoltori o i proprietari di fondi che riconvertono i loro vigneti ai sensi dell'articolo 8.

Art. 10 Importo dei contributi

¹ L'importo dei contributi è calcolato sulla base seguente:

	fr./ha
Declività inferiore al 30 %	20 000.–
Declività dal 30 al 50 %	27 500.–
Declività superiore al 50 % e vigneti in zone terrazzate	35 000.–

² Per vigneti in zone terrazzate si intendono le superfici viticole giusta l'articolo 37 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴ sui pagamenti diretti.

Art. 11 Ripartizione dei mezzi finanziari disponibili fra i Cantoni

¹ Il credito annuale autorizzato viene ripartito fra i Cantoni in funzione della superficie viticola sulla quale in ciascun Cantone nel 2000 sono stati coltivati i vitigni Chasselas e Müller-Thurgau.

⁴ RS 910.13

² Se, al 15 maggio, un Cantone non ha utilizzato la totalità del credito messo a sua disposizione per l'anno seguente, l'Ufficio federale ripartisce il saldo fra i Cantoni che non hanno potuto soddisfare tutte le domande.

Art. 12 Domande

¹ La domanda dev'essere presentata al Cantone entro il 15 aprile dell'anno precedente la ricostituzione; può essere presentata al più presto alla data fissata dal Cantone.

² La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del proprietario e del viticoltore;
- b. nome del Comune e, se del caso, nome del luogo in cui è ubicata la particella;
- c. numero di catasto della particella;
- d. superficie interessata in m²;
- e. menzione «declività inferiore al 30 per cento», «declività dal 30 al 50 per cento» o «declività superiore al 50 per cento e vigneti in zone terrazzate»;
- f. varietà coltivata sulla particella alla data della domanda;
- g. varietà sostitutiva scelta.

³ Qualora il richiedente non fosse proprietario del fondo, alla domanda va allegato un documento che attesti il consenso del proprietario.

Art. 13 Considerazione e trattamento delle domande

¹ Le domande sono prese in considerazione secondo l'ordine d'entrata presso il Cantone e fino a esaurimento del credito annuale disponibile. Fa stato la data del timbro postale o del deposito della domanda presso il Cantone.

² Il giorno in cui il credito si esaurisce, il saldo è versato in funzione della superficie, in ordine crescente. Se le ultime domande che possono essere prese in considerazione riguardano superfici equivalenti, il saldo è ripartito in parti uguali fra tali superfici.

³ Il Cantone esamina le domande e determina l'importo totale dei contributi per domanda.

⁴ I Cantoni possono prevedere che le domande soprannumerarie siano considerate come inoltrate per l'anno seguente.

Art. 14 Notifica all'Ufficio federale

Entro il 15 maggio dell'anno che precede la riconversione, i Cantoni notificano all'Ufficio federale l'importo totale dei contributi che accorderanno, nonché l'importo dei contributi che sarebbe stato necessario versare per soddisfare le domande che non hanno potuto essere prese in considerazione.

Art. 15 Prove

¹ Il viticoltore o il proprietario deve fornire al Cantone, prima della fine di luglio dell'anno della riconversione, i documenti che provano l'avvenuta riconversione. Vanno allegati:

- a. un conteggio che indichi, per ciascuna superficie viticola, la varietà sostitutiva e la superficie ricostituita;
- b. una copia della fattura del vivaista.

² I Cantoni esaminano i documenti forniti e adeguano, se del caso, l'importo dei contributi.

Art. 16 Versamento e conteggio dei contributi

¹ I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale, entro il 15 settembre dell'anno della riconversione, la lista dei contributi da versare; quest'ultima indica almeno il cognome, il nome e l'indirizzo del richiedente, la data della domanda, la superficie interessata, la categoria di declività, il vitigno estirpato e la varietà sostitutiva.

² L'Ufficio federale versa al Cantone la somma dei contributi richiesti.

³ Il Cantone versa i contributi agli aventi diritto entro il 31 dicembre dell'anno della riconversione.

⁴ Il Cantone trasmette all'Ufficio federale, entro il 1° marzo dell'anno successivo all'anno della riconversione, il conteggio finale corredata delle liste dei pagamenti.

⁵ I contributi che non hanno potuto essere versati vengono rimborsati all'Ufficio federale.

Art. 17 Sorveglianza

L'Ufficio federale può effettuare controlli presso gli aventi diritto in qualsiasi momento. Esso avverte anticipatamente il Cantone.

Art. 18 Riduzione dei contributi

¹ L'Ufficio federale riduce i contributi qualora il richiedente:

- a. fornisca, intenzionalmente o per negligenza, false indicazioni;
- b. ostacoli il buon svolgimento del controllo.

² La riduzione dei contributi è fissata nell'allegato 4.

Sezione 3: Denominazione ed esigenze minime**Art. 19** Termini vinicoli specifici

¹ I termini vinicoli specifici che figurano nell'allegato 1 possono essere utilizzati per designare e presentare vini originari della Svizzera solo nel rispetto delle loro definizioni.

² Sono protetti contro ogni usurpazione, imitazione, evocazione o traduzione, anche se il termine specifico protetto è accompagnato da un'espressione quale «genere», «tipo», «modo», «imitazione», «metodo» o da espressioni analoghe.

Art. 20 Regioni vitivinicole

Il territorio vitivinicolo svizzero è suddiviso in tre regioni:

- a. la regione della Svizzera romanda comprendente i Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese, Friborgo, Neuchâtel, Giura e la regione del lago di Bienne del Cantone di Berna;
- b. la regione della Svizzera tedesca comprendente i Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, Soletta, Argovia, Sciaffusa, Turgovia, San Gallo, Glarona, Zurigo, Svitto, Zugo, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, Uri, Berna e dei Grigioni, ad eccezione della regione del lago di Bienne;
- c. la regione della Svizzera italiana comprendente il Cantone Ticino.

Art. 21 Vini a denominazione di origine controllata

¹ Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone.

² I Cantoni fissano i requisiti applicabili alle DOC; queste ultime devono prevedere:

- a. una delimitazione dell'area geografica nella quale è prodotta al minimo l'uva;
- b. un elenco dei vitigni autorizzati;
- c. un elenco dei metodi di coltura autorizzati;
- d. un tenore minimo naturale di zucchero per vitigno autorizzato;
- e. la resa massima dell'unità di superficie per vitigno autorizzato;
- f. un elenco dei metodi di vinificazione autorizzati;
- g. un sistema di analisi e d'esame organolettico del vino pronto per la vendita.

³ I Cantoni possono estendere una DOC al di là delle frontiere, qualora:

- a. il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita, e
- b. la DOC comune sia sottoposta agli stessi requisiti.

⁴ I Cantoni controllano la conformità dei vini DOC ai requisiti che hanno fissato secondo il capoverso 2.

⁵ Essi non possono fissare tenori minimi naturali di zucchero inferiori ai tenori seguenti:

	Vitigni bianchi °Brix	Vitigni rossi °Brix
Regione Svizzera romanda	15,2 °	17 °
Regione Svizzera tedesca	15,8 °	17 °
Regione Svizzera italiana	15,8 °	17 °

La tabella di conversione dei gradi Brix e dei gradi Oechslé figura nell'allegato 2.

⁶ Le rese delle unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori alle rese seguenti:

	Vitigni bianchi kg/m ²	Vitigni rossi kg/m ²
Regione Svizzera romanda	1,4	1,2
Regione Svizzera tedesca	1,4	1,2
Regione Svizzera italiana	1,2	1,0

Art. 22 Vini nostrani

¹ Per vino nostrano s'intende un vino designato mediante il nome del Paese o di una parte dello stesso, la cui estensione supera quella di un Cantone. Esso deve soddisfare i requisiti seguenti:

- a. l'uva è raccolta nell'area geografica che designa il vino;
- b. il tenore minimo naturale richiesto di zucchero è almeno di 14,4 °Brix per uve dei vitigni bianchi e 15,2 °Brix per uve di vitigni rossi;
- c. la produzione dell'unità di superficie è limitata a 1,8 kg/m² nel caso di uve di vitigni bianchi e a 1,6 kg/m² nel caso di uve di vitigni rossi.

² La superficie viticola destinata alla produzione di vino nostrano da parte del viticoltore deve essere annunciata al Cantone entro il 31 luglio dell'anno del raccolto. Il Cantone conferisce il diritto di produzione del vino nostrano per questa superficie.

Art. 23 Vini nostrani a denominazione tradizionale propria

¹ Per vino nostrano a denominazione tradizionale propria s'intende un vino nostrano:

- a. ottenuto a partire da uve provenienti dall'area geografica di un solo Cantone;
- b. recante una denominazione tradizionale menzionata nell'allegato 3 e definita dalla legislazione del Cantone che la detiene.

² Una denominazione tradizionale non può essere utilizzata per un vino nostrano se la denominazione è già utilizzata per un vino a denominazione di origine controllata.

³ I Cantoni fissano requisiti supplementari a quelli fissati nell'articolo 22 lettere b e c.

Art. 24 Vini da tavola

¹ Per vino da tavola svizzero s'intende un vino proveniente da uve raccolte in Svizzera e il cui tenore naturale minimo richiesto di zucchero è 13,6 °Brix per uve di vitigni bianchi e 14,4 °Brix per uve di vitigni rossi.

² La superficie viticola destinata alla produzione di vino da tavola dal viticoltore è annunciata al Cantone entro il 31 luglio dell'anno del raccolto. Il Cantone rilascia il diritto di produzione concernente il vino da tavola per questa superficie.

Art. 25 Repertorio delle denominazioni di origine controllata

¹ L'Ufficio federale tiene e pubblica un repertorio svizzero delle denominazioni di origine controllata definite conformemente all'articolo 21.

² I Cantoni trasmettono la lista delle loro DOC e i relativi riferimenti della legislazione cantonale all'Ufficio federale. Ogni modifica dev'essere annunciata senza indugio all'Ufficio federale.

Art. 26 Trattamento differenziato in funzione delle classi

Le uve e i mosti destinati all'elaborazione, come pure i vini classificati in funzione delle diverse classi devono essere raccolti, trattati e depositati separatamente.

Art. 27 Declassamento

¹ Le partite di uva, i mosti e i vini che aspirano a essere classificati quali vini DOC o vini nostrani, ma che non soddisfano uno dei requisiti relativi ai vini DOC o ai vini nostrani sono declassati nella classe inferiore per quanto adempiano tutti i requisiti. La designazione delle partite di uva, dei mosti e dei vini declassati è adattata di conseguenza.

² Le partite di uva e i mosti che non rispondono alle esigenze relative ai vini da tavola non possono essere trasformate in vino né commercializzate come tali. I vini da tavola che non adempiono le esigenze non possono essere commercializzati come tali.

Sezione 4: Controllo della vendemmia**Art. 28** Oggetto

¹ Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva destinato alla vinificazione, ad eccezione dei prodotti provenienti da impianti di cui all'articolo 2 capoverso 4. Esso si prefigge di assicurare il rispetto delle disposizioni di produzione conformemente agli articoli 21–24.

² Il controllo della vendemmia è effettuato secondo il sistema dell'autocontrollo e della sorveglianza sulla base dell'analisi dei rischi conformemente agli articoli 29 e 30.

³ I Cantoni possono prevedere un controllo sistematico della vendemmia.

Art. 29 Obblighi del vinificatore

¹ Il vinificatore registra per ogni partita di vendemmia i dati seguenti:

- a. il numero di riferimento della partita;
- b. il nome del viticoltore;
- c. l'ubicazione o il numero della particella;
- d. la varietà del vitigno;
- e. il quantitativo in kg;
- f. il tenore naturale di zucchero;
- g. la data d'entrata.

² Il tenore naturale di zucchero deve essere determinato, prima del trattamento della vendemmia, mediante un rifrattometro ammesso dal laboratorio cantonale.

³ Il vinificatore classifica le partite di vendemmia in una delle tre classi definite negli articoli 21–24.

⁴ I viticoltori hanno l'obbligo di fornire ai vinificatori i dati citati nel capoverso 1 lettere b–d.

⁵ Il vinificatore tiene i dati menzionati nel capoverso 1 a disposizione delle autorità di controllo.

⁶ Il vinificatore comunica in una dichiarazione di incantinamento alle autorità cantonali, secondo le loro istruzioni, segnatamente:

- a. i quantitativi raccolti in kg; in caso di dichiarazione in litri, il fattore di trasformazione è fissato a 0,8;
- b. la media ponderata del tenore naturale di zucchero.

⁷ Queste indicazioni devono essere fornite per classe di vino, per denominazione e per vitigno.

Art. 30 Obblighi dei Cantoni

¹ I Cantoni disciplinano ed eseguono il controllo della vendemmia in funzione dei rischi corsi. In tal modo, tengono conto in particolare:

- a. dei rischi identificati in materia di limitazione della produzione e del tenore minimo naturale di zucchero;
- b. degli antecedenti dell'azienda controllata per rapporto al rispetto delle disposizioni degli articoli 21–24;
- c. dell'affidabilità degli autocontrolli già effettuati;
- d. della dimensione dell'azienda;
- e. di ogni sospetto fondato d'infrazione alle disposizioni pertinenti;
- f. di eventuali condizioni meteorologiche particolari.

² Essi predispongono, se del caso, il declassamento di partite di vendemmia e di mosti secondo l'articolo 27.

³ Essi raccolgono le dichiarazioni di incantinamento secondo l'articolo 29 capoverso 5.

⁴ Essi forniscono, per la fine di novembre di ogni anno, un rapporto della vendemmia comprendente i dati statistici conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993⁵ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

Art. 31 Partecipazione della Confederazione

¹ La Confederazione partecipa al finanziamento dei costi di controllo della vendemmia. Essa versa un importo forfetario annuale ai Cantoni che eseguono un controllo della vendemmia e forniscono un rapporto cantonale della vendemmia. L'importo forfetario si compone di un importo di base fisso di 1000 franchi e di un importo di 55 franchi per ha di vigna.

² Qualora un Cantone esegue il controllo per conto di un altro Cantone, la superficie presa in considerazione è la superficie cumulata, mentre l'importo di base è versato in un'unica volta.

Art. 32 Pubblicazione

L'Ufficio federale pubblica annualmente un rapporto sul volume e sulla qualità del raccolto secondo i Cantoni e i principali vitigni.

Sezione 5: Controllo del commercio di vini

Art. 33 Oggetto

¹ Il controllo del commercio di vini riguarda l'attività commerciale di ogni persona o impresa che esercita il commercio di vini.

² Per commercio di vini s'intende l'acquisto e la vendita di succo d'uva, di mosti, di prodotti contenenti vino e di vini, effettuati a titolo professionale, come pure il trattamento e l'immagazzinamento di questi prodotti in vista della loro vendita.

Art. 34 Obblighi delle imprese

¹ Ogni impresa che intende esercitare il commercio di vino dev'essere iscritta al registro di commercio e deve annunciarsi all'organo di controllo 30 giorni prima dell'inizio della sua attività. Una copia autenticata dell'iscrizione al registro è allegata all'annuncio. I produttori definiti nell'articolo 36 capoverso 2 non sono sottoposti all'obbligo di iscriversi al registro di commercio.

⁵ RS 431.012.1

² Essa deve tenere una contabilità di cantina per tutte le operazioni secondo un modello di modulo ammesso dall'organo di controllo. I lavori di contabilità devono essere eseguiti progressivamente. Devono essere registrati in particolare:

- a. le entrate e le uscite;
- b. i nomi dei fornitori e degli acquirenti commerciali;
- c. i volumi di ogni annata, di ogni sorta di prodotto e ogni denominazione specifica;
- d. ogni modifica di volume che risulta da un trattamento di prodotti vitivinicoli;
- e. le perdite.

³ La contabilità è completata da pezze giustificative usuali. L'insieme degli elementi deve permettere di determinare in ogni momento:

- a. le designazioni e le denominazioni;
- b. il vitigno e l'annata;
- c. gli stock in cantina;
- d. l'utilizzazione dei prodotti vitivinicoli.

⁴ Nel caso di prodotti indigeni, occorre presentare come mezzo di prova i documenti di registrazione di cui all'articolo 29 capoverso 1.

⁵ Nel caso di prodotti esteri dev'essere presentato un documento d'accompagnamento dei trasporti di prodotti vitivinicoli in applicazione dell'allegato 7 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli o un documento allestito o riconosciuto dai servizi competenti del Paese produttore come mezzo di prova per la determinazione dell'indicazione geografica, dell'annata, del vitigno e di ogni altro dato utilizzato per l'etichettatura.

⁶ Ogni impresa che esercita il commercio di vino allestisce a destinazione dell'organo di controllo un inventario dei suoi stock, indicando i volumi di ogni varietà di prodotto, di ogni denominazione specifica e di ogni annata se il prodotto è messo in vendita con l'annata. L'inventario è allestito ogni anno il 31 dicembre e comunicato, munito della firma del responsabile dell'inventario, all'organo di controllo al più tardi il 31 gennaio dell'anno successivo.

⁷ La contabilità di cantina dev'essere presentata all'organo di controllo se quest'ultimo ne fa domanda. L'impresa fornisce all'organo di controllo l'aiuto necessario e ogni informazione utile.

Art. 35 Obblighi dell'organo di controllo

¹ L'organo di controllo effettua il controllo in funzione dei rischi corsi. Esso tiene conto in particolare:

- a. dei rischi identificati in materia di assemblaggio, di taglio, di rispetto delle denominazioni e designazioni;

- b. degli antecedenti dell'impresa controllata per quanto riguarda il rispetto della legislazione;
- c. dell'affidabilità degli autocontrolli già effettuati;
- d. della dimensione dell'impresa;
- e. della diversità dei vini commerciali;
- f. della presenza di vini esteri;
- g. della presenza di vini svizzeri o esteri acquistati o appartenenti ad altre persone;
- h. di ogni sospetto fondato di infrazione alla legislazione;
- i. di eventuali condizioni meteorologiche particolari.

² La frequenza dei controlli non può essere superiore a quattro anni.

³ L'organo di controllo è tenuto inoltre a:

- a. ricevere gli annunci, tenere un elenco delle imprese che praticano il commercio di vino e informarne l'ufficio;
- b. procedere alle denunce, qualora sia stata constatata un'infrazione;
- c. ricevere e riassumere gli inventari delle imprese e trasmetterne il risultato all'Ufficio federale al più tardi per la fine del mese di marzo di ogni anno;
- d. allestire a destinazione dell'Ufficio federale un rapporto annuo comprendente i risultati dettagliati dei controlli. Tale rapporto deve comprendere al minimo indicazioni sul numero complessivo delle imprese sottoposte al controllo, sul numero delle imprese controllate durante l'anno della revisione, sulle irregolarità e infrazioni constatate, sul seguito dato alle irregolarità e infrazioni e sui relativi risultati. Il rapporto dev'essere consegnato all'Ufficio federale per la fine del mese di marzo di ogni anno.

Art. 36 Organo di controllo

¹ L'esecuzione del controllo è affidata alla direzione (organo di controllo federale) della Commissione federale per il controllo del commercio dei vini (Commissione).

² Per i produttori che trasformano e vendono solo i loro prodotti, che non acquistano più di 20 hl all'anno in provenienza dalla stessa regione di produzione, un controllo equivalente sotto la responsabilità del Cantone può essere riconosciuto dall'Ufficio federale. Gli organi di controllo designati dai Cantoni sono sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 35. L'Ufficio federale statuisce sul riconoscimento dell'equivalenza dei controlli su domanda dei Cantoni. Esso può revocare il riconoscimento in caso di mancato rispetto degli obblighi.

³ Ogni impresa che risponde ai requisiti di cui al capoverso 2 può chiedere di essere sottoposta al controllo dell'organo federale di controllo.

Art. 37 Composizione e attribuzioni della Commissione

¹ La Commissione si compone di dieci membri e di nove supplenti al massimo. Essi sono nominati dal Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) per un periodo di un anno. Il Dipartimento designa il presidente.

² I membri come pure i loro supplenti appartengono alle cerchie interessate dell'economia vinicola. Il presidente non deve necessariamente appartenervi.

³ Un rappresentante dell'Ufficio federale, un rappresentante dell'Ufficio federale della sanità pubblica e un rappresentante delle autorità cantonali incaricati del controllo delle derrate alimentari partecipano d'ufficio alle sedute della Commissione a titolo consultivo. La Commissione può ricorrere ad altri esperti.

⁴ La Commissione ha segnatamente le seguenti attribuzioni:

- a. nominare il direttore e gli ispettori della direzione;
- b. consigliare la direzione per quanto riguarda l'esecuzione della presente ordinanza;
- c. sorvegliare la direzione nell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 38 Spese di controllo ed emolumenti

¹ Le spese dei controlli eseguiti dall'organo di controllo federale sono a carico degli assoggettati.

² L'organo di controllo federale stabilisce una tariffa per gli emolumenti. Quest'ultima dev'essere approvata dal Dipartimento.

³ Qualora il controllo sia effettuato da un organo di controllo cantonale, il Cantone disciplina il finanziamento.

Art. 39 Eccezioni

¹ Le imprese che in Svizzera acquistano e rivendono solo prodotti in bottiglia muniti di un'etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile, che non praticano né l'importazione né l'esportazione e il cui saldo annuale non supera 1000 hl non sono soggette al controllo. Esse tengono ciononostante un libro di cantina secondo l'articolo 34 capoverso 2. In caso di sospetto fondato d'infrazione, la loro attività può essere controllata in ogni momento.

² Le imprese sottoposte al controllo secondo le disposizioni dell'ordinanza del 22 settembre⁶ sull'agricoltura biologica possono chiedere al rispettivo organo di controllo che il controllo del commercio dei vini sia effettuato dall'organismo di certificazione, a condizione che i requisiti enunciati nell'articolo 35 siano rispettati. L'organo di certificazione trasmette il risultato del suo controllo al rispettivo organo di controllo.

⁶ RS 910.18

Art. 40 Cooperazione con le autorità

- 1 Nell'ambito della loro attività, gli organi di controllo trasmettono su domanda e quanto prima ogni informazione utile ai servizi federali, ai Cantoni o a un altro organo di controllo.
- 2 Essi comunicano alle autorità competenti ogni infrazione alla legislazione agricola o a quella sulle derrate alimentari osservata nell'ambito della loro attività.
- 3 L'Amministrazione federale delle dogane comunica all'organo di controllo federale i dati relativi allo sdoganamento necessari ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.
- 4 Su domanda, i servizi federali e cantonali trasmettono agli organi di controllo ogni informazione utile alla loro attività.

Art. 41 Sorveglianza

La Commissione è sottoposta alla sorveglianza del Dipartimento.

Sezione 6: Certificazione della qualità per l'esportazione**Art. 42**

- 1 L'Ufficio federale è competente per la certificazione della qualità del succo d'uva, dei mosti e dei vini esportati.
- 2 Esso disciplina la procedura e i metodi d'analisi e di certificazione della qualità dei vini.

Sezione 7: Importazione**Art. 43 Eccezione al regime del permesso d'importazione**

Un permesso generale d'importazione (PGI) non è necessario nei seguenti casi:

- a. importazioni di vini naturali delle voci di tariffa 2204.2921, 2922, 2931 e 2932 nell'ambito del «contingent particulier»;
- b. importazioni provenienti dai vigneti propri secondo l'articolo 46;
- c. importazioni di vini dolci, di specialità e di mistelle della voce di tariffa 2204.2150, escluso il Porto importato nell'ambito del contingente preferenziale n. 115.

Art. 44 Condizioni speciali per l'assegnazione di quote del contingente doganale

¹ Le quote del contingente doganale per i vini bianchi e per i vini rossi, come pure per il succo d'uva sono assegnate, ad eccezione del capoverso 2, solo a persone che:

- a. effettuano l'importazione a titolo commerciale; e
- b. adempiono gli obblighi descritti nell'articolo 34.

² Le quote del «contingent particulier» sono assegnate solo a persone che:

- a. importano i vini in recipienti con una capacità superiore a 2 l; e
- b. forniscono i vini solo alla loro clientela privata (compresi albergatori e ristoratori), che acquista i vini per il proprio fabbisogno personale o per la messa in proprio ristorante o albergo, escludendo ogni tipo di commercio.

Art. 45 Assegnazione delle quote del contingente doganale

¹ Le quote del contingente doganale globale per i vini bianchi e per i vini rossi (senza il «contingent particulier» menzionato nel capoverso 3) sono assegnate in base all'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d'importazione.

² Si rinuncia a disciplinare la ripartizione del contingente doganale per il succo d'uva.

³ Le quote del «contingent particulier» sono assegnate ogni anno per un volume di 10 000 hl secondo il protocollo franco-svizzero dell'11 giugno 1965⁷ concernente l'amministrazione di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera. Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.

Art. 46 Importazioni provenienti da vigneti propri

¹ Ogni anno possono essere importati 100 litri di vino proveniente da vigneti propri delle voci di tariffa 2204.2921, 2931 e 2932 per economia domestica o azienda all'ADC a condizione che:

- a. i vini siano importati in recipienti di capacità superiore a 2 litri, e
- b. sia presentato all'Ufficio federale, assieme alla domanda di importazione all'ADC, un attestato ufficiale di proprietà, autenticato dall'autorità estera competente.

² Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.

⁷ RS 0.946.293.492.1

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 47 Esecuzione

- 1 L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza per quanto altre amministrazioni non ne siano state incaricate e fatto salvo il capoverso 2.
- 2 Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono gli articoli 19 e 21–24 in applicazione della legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 48 Disposizioni transitorie

- 1 I vini svizzeri prodotti con uve della vendemmia 2007 sono sottoposti al diritto previgente.
- 2 I vini svizzeri a denominazione di origine controllata prodotti con uve della vendemmia 2008 possono essere lavorati conformemente alle esigenze fissate dai Cantoni secondo il diritto federale previgente.
- 3 I Cantoni devono adattare le loro disposizioni relative ai vini a denominazione di origine controllata entro il 1° giugno 2009.

Art. 49 Diritto vigente: abrogazione

L’ordinanza del 28 maggio 1997⁸ sul controllo del commercio dei vini e l’ordinanza del 7 dicembre 1998⁹ sul vino sono abrogate.

Art. 50 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁸ RU 1997 1182, 1999 303, 2002 1382, 2003 1761, 2004 4911, 2006 4705
⁹ RU 1999 86, 2002 1097, 2003 1757 4915, 2005 2159, 2007 1469

Allegato 1
(art. 19 cpv. 1)

Termini vinicoli specifici

Diciture	Definizioni
Auslese/Sélection/ Selezione	Denominazione per un vino a denominazione di origine controllata definita dalla legislazione cantonale.
Beerenauslese/Sélection de grains nobles	Vino a denominazione di origine controllata elaborato con uve colpite da marciume nobile. Il tenore naturale minimo di zucchero è fissato dai Cantoni. Esso è di almeno 26,0 % Brix. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.
Beerli/Beerliwein	Vino rosso a denominazione di origine controllata vinificato senza i raspi.
Château/Castello/Schloss	Denominazione per un vino a denominazione di origine controllata definita dalla legislazione cantonale.
Eiswein/Vin de glace	Vino a denominazione di origine controllata ottenuto da uve gelate sulla pianta al momento della raccolta e pressate prima del loro disgelo. La vendemmia deve essere effettuata a una temperatura inferiore o uguale a -7 °C. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati. Almeno 15 % di volume di alcol potenziale, ossia almeno 25,3 % Brix.
Federweiss/Weissherbst	Vino a denominazione di origine controllata della Svizzera tedesca ottenuto da uve di vitigni rossi pressate prima o all'inizio della fermentazione.
Flétrti, flétrti sur souche	Vino dolce a denominazione di origine controllata ottenuto da uve appassite sulla pianta, di tenore pari almeno a 13 % di volume di alcol potenziale, non arricchito con alcol, zucchero o succo d'uva concentrato, contenente ancora dello zucchero residuo dopo la fermentazione normale. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati. Le denominazioni mezzo appassito, semiappassito, ecc. sono vietate.
Gletscherwein/ Vin des Glaciers	Vino bianco a denominazione di origine controllata prodotto in Vallese, affinato nella Valle d'Anniviers secondo la tradizione locale, elaborato con vini di uno o più vitigni, di diverse annate e con tendenza all'ossidazione.

Diciture	Definizioni
Oeil-de-Perdrix	Vino rosato a denominazione di origine controllata ottenuto da uve indigene del vitigno Pinot nero.
Passerillé/Strohwein/ Sforzato	Vino a denominazione di origine controllata elaborato a partire da uve bianche o rosse essicate su paglia, graticci, in cassette o applicando altri metodi appropriati. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.
Pressé doux/Süssdruck	Vino rosato elaborato a partire da uve rosse pressate prima o durante la fase iniziale della fermentazione.
Primeur/Novello/ Vin nouveau	Vino vinificato e imbottigliato prima della fine dell'anno di vendemmia.
Riserva	Vino ticinese a denominazione di origine controllata messo in commercio dopo un periodo d'invecchiamento di almeno 18 mesi per i vini rossi e 12 mesi per i vini bianchi a partire dal 1° ottobre dell'anno di vendemmia.
Spätlese/Vendange tardive/ Vendemmia tardiva	Vino a denominazione di origine controllata ottenuto da uve raccolte almeno 7 giorni dopo la data di vendemmia abituale per la denominazione e per il vitigno considerati e prodotto secondo i criteri qualitativi definiti nella legislazione cantonale. Il tenore naturale di zucchero deve essere superiore alla media annuale.
Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut	Vino affinato sulle fecce almeno per un inverno.
Trockenbeerenauslese	Vino a denominazione di origine controllata, costituito da uve appassite sulla pianta, raccolte e vinificate secondo la tradizione della Svizzera tedesca. Tenore naturale di almeno 34,3 % Brix. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.
Village(s)	Denominazione per un vino a denominazione di origine controllata definita dalla legislazione cantonale.
Vin doux naturel	Sinonimo di un vino liquoroso che corrisponde a una definizione cantonale precisa in materia di limitazione della produzione e del tenore di zucchero. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.

Allegato 2
(art. 21 cpv. 5)

Tavola di conversione dei gradi Brix e dei gradi Oechslé

Gradi Oechslé in funzione del per cento massico di saccarosio

Temperatura di riferimento: 20 °C

% Brix	°Oe	% Brix	°Oe	% Brix	°Oe
0.0	0.0	14.0	56.8	22.0	91.9
1.0	3.9	14.2	57.7	22.2	92.8
2.0	7.8	14.4	58.5	22.4	93.8
3.0	11.7	14.6	59.4	22.6	94.6
4.0	15.7	14.8	60.2	22.8	95.6
5.0	19.7	15.0	61.1	23.0	96.5
6.0	23.7	15.2	62.0	23.2	97.4
7.0	27.7	15.4	62.8	23.4	98.3
7.6	30.2	15.6	63.7	23.6	99.2
7.8	31.0	15.8	64.5	23.8	100.1
8.0	31.8	16.0	65.4	24.0	101.0
8.2	32.6	16.2	66.3	24.2	101.9
8.4	33.4	16.4	67.1	24.4	102.9
8.6	34.3	16.6	68.0	24.6	103.8
8.8	35.1	16.8	68.9	24.8	104.7
9.0	35.9	17.0	69.6	25.0	105.6
9.2	35.7	17.2	70.6	25.2	106.6
9.4	37.5	17.4	71.5	25.4	107.5
9.6	38.4	17.6	72.4	25.6	108.4
9.8	39.2	17.8	73.2	25.8	109.3
10.0	40.0	18.0	74.1	26.0	110.3
10.2	40.9	18.2	75.0	26.2	111.2
10.4	41.7	18.4	75.9	26.4	112.1
10.6	42.5	18.6	76.8	26.6	113.1
10.8	43.3	18.8	77.6	26.8	114.0
11.0	44.2	19.0	78.5	27.0	114.9
11.2	45.0	19.2	79.4	27.2	115.9
11.4	45.8	19.4	80.3	27.4	116.8
11.6	45.7	19.6	81.2	27.6	117.7
11.8	47.5	19.8	82.1	27.8	118.7
12.0	48.4	20.0	83.0	28.0	119.6
12.2	49.2	20.2	83.9	28.2	120.6
12.4	50.0	20.4	84.7	28.4	121.5
12.6	50.9	20.6	85.6	28.6	122.5
12.8	51.7	20.8	86.5	28.8	123.4
13.0	52.6	21.0	87.4	29.0	124.4
13.2	53.4	21.2	88.3	29.2	125.3
13.4	54.3	21.4	89.2	29.4	126.3
13.6	55.1	21.6	90.1	29.6	127.2
13.8	56.0	21.8	91.0	29.8	128.2
14.0	56.8	22.0	91.9	30.0	129.1

Allegato 3
(art. 23 cpv. 1 lett. b)

Denominazioni tradizionali

Le denominazioni tradizionali sono:

- Dôle (VS)
- Dorin (VD)
- Fendant (VS)
- Goron (VS)
- Nostrano (TI)
- Salvagnin (VD)

Allegato 4
(art. 18 cpv. 2)

Riduzione dei contributi

1 Indicazioni false fornite intenzionalmente o per negligenza
1.1 Indicazioni false concernenti le superfici

Scarto	Misure/Riduzioni
Da 0 a 5 % o di 25 are al massimo	Contributo per la riconversione versato per la superficie effettiva
Da 5 a 20 %, o più di 25 are, ma superficie eccedente annunciata di 1 ettaro al massimo	Contributo per la riconversione versato per la superficie effettiva, meno il contributo calcolato sulla base della differenza tra le indicazioni false e i dati corretti concernenti la superficie
Più del 20 % o superficie eccedente annunciata di 1 ettaro	Contributo per la riconversione è rifiutato integralmente per la superficie interessata

Se da un controllo risulta una superficie superiore a quella che era stata annunciata per l'erogazione di contributi, nessun contributo sarà versato per la superficie eccedente.

In caso di deduzione, occorre prendere come riferimento la superficie effettiva (misurata). È la differenza indicata per ogni particella utilizzata per una stessa coltura, e non per l'insieme delle particelle, che è determinante per il calcolo della deduzione.

1.2 Indicazioni false

Colui che, intenzionalmente o per negligenza, fornisce indicazioni false (p. es. falsa dichiarazione concernente le colture o le varietà) è escluso dai contributi legati alla misura durante l'anno in corso e l'anno successivo.

2 Impedimenti ai controlli

Riduzioni dei contributi del 10 %, ma di 200 franchi almeno e di 1000 franchi al massimo. Un rifiuto dei controlli comporta la soppressione dei contributi per la misura interessata.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

